CAMERA DEI DEPUTATI N. **2625**

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, FASSINO, SCARPA

Modifiche all'articolo 114 della Costituzione, in materia di autonomia di Venezia

Presentata il 25 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! – La presente proposta di legge costituzionale intende conferire a Venezia specifiche condizioni di autonomia, idonee a dare risposta alle peculiari esigenze di una realtà che è patrimonio universale. A cinquant'anni dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, che considera la salvaguardia di Venezia di « preminente interesse nazionale », appare infatti necessario un ulteriore salto di qualità.

Molti, infatti, sono i problemi che affliggono Venezia, rischiando addirittura di farla scomparire come comunità vivente. La popolazione residente si riduce ogni anno, vittima di una rendita immobiliare senza limiti, di un turismo di massa incontrollato, di un sistema economico piegato alla monocultura turistica. La città perciò si svuota, i suoi spazi vengono mercificati, le sue relazioni sociali si spezzano e svaniscono. Non è solo un problema locale. È un segnale allarmante per tutta l'Europa. Se Venezia muore, muore l'idea stessa che una città storica possa vivere nel tempo ed evolversi nel futuro. La questione veneziana richiede quindi un progetto specifico di sostenibilità e adeguamento. Venezia non è infatti una città ordinaria ma un organismo unico, la cui sopravvivenza richiede una visione integrata, sistemica e lungimirante.

Non è possibile, in particolare, affrontare la complessità dei suoi problemi con strumenti ordinari e politiche parziali: Venezia non può che essere trattata come un bene comune da custodire attraverso una *governance* straordinaria e permanente, che ne riconosca il valore universale ma anche il diritto di esistere come città viva, abitata e abitabile. Ogni intervento, ogni scelta pubblica, deve avere come orizzonte non

solo la tutela estetica e ambientale, ma la rigenerazione del tessuto umano e sociale. Ciò richiede politiche abitative accessibili e sostenibili, servizi essenziali funzionanti, scuole, trasporti, presìdi sociosanitari e funzioni culturali e civili, assieme alla salvaguardia di relazioni di prossimità.

E richiede una particolare attenzione alla questione del ripopolamento, che deve essere priorità assoluta e strategia concreta di rigenerazione, attraverso politiche efficaci per abbattere le barriere all'insediamento stabile, favorire la permanenza dei giovani e delle famiglie e sostenere l'abitare sociale e collaborativo. Allo stesso tempo, è necessario creare nuove opportunità di lavoro e reddito che rompano il vincolo e il dilagare incontrollato della monocultura turistica.

Di fronte a queste sfide, complesse e strutturali, l'attuale assetto della disciplina giuridica del comune di Venezia appare largamente insufficiente e si rende necessario un intervento che, in radice, riveda il suo statuto di autonomia. La legge n. 171 del 1973 – la cosiddetta legge speciale – ha rappresentato un momento fondamentale per Venezia, soprattutto nel rispondere alle emergenze seguite alla grande alluvione del 1966, sostenendo il risanamento strutturale degli immobili con destinazione abitativa e non solo, avviando interventi di salvaguardia fisica e di difesa dalle maree maggiori, cercando di agevolare la riqualificazione del tessuto socioeconomico, specie artigianale, e tutelando le zone compromesse della gronda lagunare. La capacità di perseguire le articolate finalità di cui alla legge speciale si è tuttavia affievolita nel tempo, anche a causa della destinazione di ingenti risorse alla realizzazione di opere che – come il Mose – già necessitano di essere integrate con ulteriori interventi strutturali a causa dei cambiamenti climatici.

Per questo è necessario compiere un salto di qualità istituzionale, dotando Venezia degli strumenti adeguati a progettare e governare il proprio futuro. Ciò può avvenire attraverso l'esplicito riconoscimento in Costituzione della specifica condizione di Venezia, attribuendo ad essa particolari condizioni di autonomia. Appare quindi necessaria una svolta normativa profonda per garantire a Venezia i poteri e gli strumenti necessari ad affrontare la complessità della sua condizione.

Occorre, in particolare, conferire a Venezia - quale ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione, corrispondente al comune di Venezia, al quale subentra - poteri adeguati a contrastare, anzitutto, l'emergenza abitativa e il dominio della rendita immobiliare, che stanno svuotando la città della sua componente più vitale: i residenti. Ciò può essere assicurato riconoscendo a Venezia la potestà legislativa nella materia del governo del territorio e dell'edilizia residenziale pubblica.

Accanto a questi poteri, è necessario dotare Venezia di competenza legislativa su tutte le materie che possono orientarne la rigenerazione quali commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo e artigianato. Allo stesso tempo, è fondamentale che Venezia venga dotata di competenze in ambiti essenziali per la ricucitura del tessuto sociale quali il trasporto pubblico locale e i servizi e le politiche sociali.

Solo così Venezia potrà affrancarsi dalla logica dell'emergenza e tornare a essere una città pienamente viva, abitabile e giusta.

Per questi motivi, la presente proposta di legge costituzionale interviene – all'articolo 1 – sull'articolo 114 della Costituzione. Anzitutto, si integra la previsione di cui al primo comma, aggiungendo un riferimento a Venezia in sede di elencazione degli enti costitutivi della Repubblica. In secondo luogo, l'articolo 1 introduce un comma aggiuntivo al medesimo articolo 114, il quale – riconoscendo il dovere della Repubblica di salvaguardare l'ambiente naturale, storico, archeologico e artistico di Venezia e della sua laguna nonché la sua vitalità economica e sociale – prevede che Venezia sia dotata di condizioni particolari di autonomia e sia dotata di un proprio statuto. Allo stesso tempo, si conferisce a Venezia la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; valoriz-

zazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa. Si attribuisce inoltre a Venezia, in via esclusiva e unitaria, la competenza legislativa nella materia del governo del territorio, al fine di assicurare che l'esercizio della medesima sia concentrata in capo a Venezia. Infine, si prevede che una legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, attribuisca a Venezia peculiari condizioni di autonomia finanziaria nel rispetto dell'articolo 119.

L'articolo 2 reca disposizioni transitorie e finali, chiarendo anzitutto che ai fini dell'applicazione dell'articolo 114 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1, Venezia corrisponde territorialmente al comune di Venezia, cui subentra. Si prevede inoltre che le disposizioni della legge costituzionale trovino applicazione a partire dalle prime elezioni successive alla sua entrata in vigore. Si prevede inoltre che l'esercizio della potestà legislativa avvenga nel quadro della definizione delle competenze di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e che, fino all'esercizio della potestà legislativa medesima da parte di Venezia, continuino a trovare applicazione le leggi dello Stato e della regione Veneto. Infine, si fa salva l'applicazione a Venezia delle disposizioni di cui agli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione e all'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione, in materia di autonomia di Venezia)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « dalle Città metropolitane, » sono inserite le seguenti: « da Venezia, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente naturale, storico, archeologico e artistico, nonché le vitalità economica e sociale di Venezia e della sua laguna. A tal fine, Venezia dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, è dotata di un proprio statuto ed esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa. Venezia esercita, altresì, in via esclusiva e unitaria, la potestà legislativa in materia di governo del territorio. La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, attribuisce a Venezia condizioni particolari di autonomia finanziaria, amministrativa, fiscale e impositiva, assicurando, altresì, il trattenimento sul territorio di una quota delle risorse ivi prodotte, nel rispetto dell'articolo 119 ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 114 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costitu-

zionale, Venezia corrisponde territorialmente al comune di Venezia, al quale subentra.

2. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dalle prime elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di Venezia successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La potestà legislativa attribuita a Venezia dal quarto comma dell'articolo 114, della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, è esercitata nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. Nella materia del governo del territorio e nelle altre materie di competenza residuale, la potestà legislativa di Venezia è esercitata ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

4. Fino all'esercizio della potestà legislativa di Venezia nelle materie ad essa attribuite dal quarto comma dell'articolo 114 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le leggi dello Stato e della Regione Veneto.

5. Si applicano a Venezia gli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione e l'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0162280